

Piano complementare I della Cassa pensioni Posta

In vigore dal 1° gennaio 2018

Per le persone assicurate nel piano complementare I si applicano:

- **il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2018 (stato: 1° gennaio 2021);**
- **il corrispondente piano di base della Cassa pensioni Posta;**
- **il piano complementare I della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2018.**

Cassa pensioni Posta
Viktoriastrasse 72
Casella postale
3000 Berna 22
Telefono 058 338 56 66
e-mail pkpost@pkpost.ch
www.pkpost.ch

Piano complementare I della Cassa pensioni Posta

1	Campo d'applicazione e basi di calcolo	
Art. 1	Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia	3
Art. 2	Assicurazione	3
Art. 3	Componenti variabili del salario da assicurare	3
2	Finanziamento	
Art. 4	Ammontare dei contributi di risparmio	4
Art. 5	Ammontare dei contributi di rischio	4
Art. 6	Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro	4
3	Prestazioni	
Art. 7	Prestazioni nel piano complementare I	5
Art. 8	Rapporto con il piano di base	5
Art. 9	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite	5
Art. 10	Ammontare del capitale garantito in caso di decesso	5
Art. 11	Coordinamento delle prestazioni di previdenza	5
4	Riscatto	
Art. 12	Riscatto con prestazione d'entrata	6
Art. 13	Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime	6
Art. 14	Riscatto di anni di contribuzioni in caso di pensionamento anticipato	7
5	Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse	
Art. 15	Importi limite	8
Art. 16	Interessi	8
Art. 17	Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia	8
Art. 18	Tasse	8
6	Disposizioni transitorie	
Art. 19	Disposizioni transitorie dal piano di base I	9
7	Entrata in vigore	
Art. 20	Entrata in vigore	9

1 Campo d'applicazione e basi di calcolo

Art. 1 **Inizio dell'assicurazione di vecchiaia (art. 8 cpv. 3 regolamento di previdenza)**
L'assicurazione per la vecchiaia subentra dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 21° anno d'età.

Art. 2 **Assicurazione**
Se la persona assicurata non è più soggetta all'obbligo d'assicurazione per mancato raggiungimento della soglia d'entrata, il capitale di risparmio è mantenuto senza regime contributivo.

Art. 3 **Componenti variabili del salario da assicurare (art. 14 cpv. 2 regolamento di previdenza)**
¹ Il 1° aprile di ogni anno il datore di lavoro trasmette alla Cassa pensioni Posta, indipendentemente dal grado d'occupazione della persona assicurata, le componenti salariali variabili da assicurare. Queste componenti sono elementi integrativi del salario annuo determinante. Fatta salva un'invalità o un pensionamento parziale, l'importo complessivo delle componenti salariali variabili assicurate resta invariato durante i 12 mesi successivi.

² Sono componenti salariali variabili da assicurare:

- a. le indennità cumulate durante l'anno civile trascorso per:
 - il lavoro serale, notturno o domenicale svolto regolarmente ai sensi della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, e
 - il servizio di picchetto; e
 - b. le seguenti indennità versate regolarmente:
 - indennità speciali,
 - indennità per sostituzione del capogruppo, e
 - indennità di turno; e
 - c. i seguenti contributi versati annualmente:
 - bonus e partecipazioni agli utili d'esercizio,
 - componenti variabili del «salario vendita» e provvigioni,
 - parti individuali relative alle prestazioni; nonché
 - d. i contributi computati per l'utilizzo di veicoli di servizio.
- L'elenco di cui alle lettere a–d è esaustivo.

³ Il datore di lavoro affiliato può impegnarsi nei confronti dei propri collaboratori, nel quadro di un contratto collettivo di lavoro o di un regolamento, ad assicurare le componenti del salario non incluse nel salario annuo determinante.

2 Finanziamento

Art. 4 Ammontare dei contributi di risparmio

Età	Contributi di risparmio in % del salario assicurato			
	Dipendente			Datore di lavoro
	Minus	Standard	Plus	
22 – 34	5.50	8.00	8.95	7.90
35 – 44	6.00	9.25	9.95	9.90
45 – 54	6.50	10.00	12.20	15.40
55 – 65	7.00	10.25	13.95	15.90

Il piano complementare I offre 3 piani di risparmio: standard, minus e plus (vedi art. 5 regolamento di previdenza). Il piano di risparmio scelto per l'assicurazione nel piano di base è valido anche per il piano di previdenza complementare ed è vincolante per la persona assicurata.

Art. 5 Ammontare dei contributi di rischio

Età	Contributi in % del salario assicurato		
	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
18 – 21	0.50	0.00	0.50
22 – 65	1.00	0.50	1.50

Art. 6 Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro

Il datore di lavoro assume i costi amministrativi. Questi ultimi vengono riscossi solo una volta per ogni persona assicurata.

3 Prestazioni

Art. 7 Prestazioni nel piano complementare I

Nel piano complementare I sono assicurate esclusivamente le seguenti prestazioni:

- a. rendite di vecchiaia;
 - b. capitali di vecchiaia;
 - c. rendite d'invalidità;
 - d. rendite al/alla coniuge superstite, al/alla partner convivente secondo gli art. 62 e 63 del regolamento di previdenza e rendite al/alla partner superstite secondo la legge sull'unione domestica registrata dopo l'età ordinaria di pensionamento;
 - e. capitale garantito in caso di decesso prima dell'età ordinaria di pensionamento;
 - f. prestazioni d'uscita;
 - g. prestazioni al/alla coniuge divorziato/a;
 - h. prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.
-

Art. 8 Rapporto con il piano di base

Per le prestazioni di cui all'articolo 7 lettera h è utilizzato dapprima il capitale di risparmio secondo il presente piano di previdenza complementare.

Art. 9 Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite (art. 59 regolamento di previdenza)

In caso di decesso della persona assicurata dopo l'età ordinaria di pensionamento, la rendita per il/la coniuge superstite ammonta al 65% della rendita di vecchiaia in corso.

Art. 10 Ammontare del capitale garantito in caso di decesso (art. 68, 69 e 70 regolamento di previdenza)

Il capitale garantito in caso di decesso nel piano di previdenza complementare prima dell'età ordinaria di pensionamento corrisponde al salario assicurato nel piano di previdenza complementare moltiplicato per 7, ma almeno al capitale di risparmio accumulato al momento del decesso e all'eventuale capitale di risparmio complementare. Dal capitale garantito in caso di decesso vengono dedotti i prelievi anticipati e i versamenti effettuati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni e a seguito di un divorzio.

Art. 11 Coordinamento delle prestazioni di previdenza

Se vi è concorso fra le prestazioni previste nel presente regolamento e prestazioni del piano di previdenza di base o prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali, è applicabile l'art. 66 cpv. 2 LPG. L'obbligo di versare prestazioni anticipate è retto dagli art. 70 e 71 LPG. In caso di obbligo di versare prestazioni anticipate, tutte le prestazioni della Cassa pensioni Posta secondo gli piani di base e complementare sono limitate alle prestazioni minime secondo la LPP.

4 Riscatto

Art. 12 Riscatto con prestazione d'entrata (art. 24 regolamento di previdenza)

La prestazione d'entrata è accreditata al capitale di risparmio del piano di base e del piano complementare proporzionalmente al salario da assicurare al momento dell'entrata.

Art. 13 Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime (art. 25 regolamento di previdenza)

La quota di riscatto massima corrisponde all'importo indicato nella tabella sottostante, dedotti il capitale di risparmio accumulato, gli averi su conti, depositi o polizze di libero passaggio, nonché eventuali prelievi anticipati e fondi previdenziali eccedentari dal pilastro 3a.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato		Età al momento del riscatto
	U e D	U e D	
23	17	518	45
24	34	556	46
25	52	594	47
26	69	634	48
27	88	674	49
28	106	715	50
29	125	756	51
30	145	799	52
31	164	842	53
32	184	887	54
33	205	932	55
34	226	980	56
35	247	1029	57
36	272	1080	58
37	297	1131	59
38	323	1183	60
39	349	1236	61
40	376	1291	62
41	403	1346	63
42	431	1403	64
43	459	1460	65
44	488		

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	40 000 CHF
– capitale di risparmio disponibile	120 000 CHF
– importo massimo (799%*40 000)	319 600 CHF
– riscatto possibile (319 600–120 000)	199 600 CHF

Art. 14 Riscatto di anni di contribuzioni in caso di pensionamento anticipato (art. 26 regolamento di previdenza)

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto pensionamento anticipato» corrisponde alla somma indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta, dedotti il capitale di risparmio restante dopo il «Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime» e il capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo sul conto complementare in % del salario assicurato															
Età ordinaria di pensionamento	Età di pensionamento anticipato															
	continuazione															
	64	63	62	61	60	59	58	65	64	63	62	61	60	59	58	
26	6	13	20	28	36	44	54	46	47	97	149	205	264	328	395	
27	8	17	26	35	45	56	68	47	49	102	157	216	278	345	416	
28	10	20	31	43	55	68	82	48	52	107	165	227	293	363	437	
29	12	24	37	50	65	80	97	49	55	113	173	238	307	380	459	
30	13	27	42	58	75	93	112	50	57	118	182	250	322	399	481	
31	15	31	48	66	85	105	127	51	60	123	190	261	337	418	503	
32	17	35	54	74	95	118	142	52	63	129	199	273	352	437	526	
33	19	39	60	82	106	131	158	53	65	135	208	286	368	456	550	
34	21	43	66	91	117	145	174	54	68	141	217	298	384	476	574	
35	23	47	72	99	128	158	191	55	71	147	226	311	400	496	598	
36	25	51	79	108	139	172	208	56	74	153	236	324	417	517	623	
37	27	55	85	117	150	186	225	57	77	159	245	337	434	538	648	
38	29	59	92	126	162	201	242	58	80	165	255	350	451	559	674	
39	31	64	98	135	174	216	260	59	83	172	265	364	469	581		
40	33	68	105	144	186	231	278	60	87	178	275	378	487			
41	35	73	112	154	199	246	297	61	90	185	285	392				
42	38	77	119	164	211	262	316	62	93	192	296					
43	40	82	127	174	224	278	335	63	97	199						
44	42	87	134	184	237	294	354	64	100							
45	45	92	142	195	251	311	374									

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio in caso di pensionamento anticipato a 62 anni:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	40 000 CHF
– capitale di risparmio accumulato	20 000 CHF
– importo massimo (199%*40 000)	79 600 CHF
– riscatto possibile (79 600–20 000)	59 600 CHF

5 Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse

Art. 15 Importi limite

Vedi allegato a parte.

Art. 16 Interessi

Vedi allegato a parte.

Art. 17 Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia

Età di pensionamento	Aliquota di conversione (uomini/donne)
58	4.241
59	4.345
60	4.454
61	4.568
62	4.689
63	4.818
64	4.955
65	5.100
66	5.257
67	5.424

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Art. 18 Tasse

a. Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale: 300 CHF;

b. Costituzione in pegno e realizzazione del pegno: 150 CHF.

Gli emolumenti sono riscossi una sola volta per domanda.

6 Disposizioni transitorie

Art. 19 Disposizioni transitorie dal piano di base I

Se la persona assicurata nel piano complementare I sottostà al piano di base I, il presente piano complementare I riprende le disposizioni transitorie del piano di base I (capitolo 6).

7 Entrata in vigore

Art. 20 Entrata in vigore

Il piano complementare I della Cassa pensioni Posta valido dal 1° gennaio 2016 (stato 1° gennaio 2017) è sostituito dal presente piano complementare I, che entra in vigore il 1° gennaio 2018.

